CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 219

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

GUNNELLA

PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 112 DEL CODICE PENALE E 96 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (VIOLAZIONE DELLE LEGGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, CONTINUATA E AGGRAVATA); E PER CONCORSO – AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE – NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, E 97 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (VIOLAZIONE DELLE LEGGI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, CONTINUATA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 13 luglio 1991

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Roma, 13 luglio 1991.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, per il tramite della procura generale di Catania, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Gunnella Aristide per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 2544/91 della procura di Catania).

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Catania, 11 luglio 1991

Il pubblico ministero, nelle persone dei dottori M. Patanè, A. Bertone, M. Amato ed N. Marino, visto il procedimento penale n. 2544/91 R.G.N.R., riunito al procedimento n. 2083/91 R.G.N.R., osserva:

a seguito della nota n. 1000/91 Criminalpol del 13 giugno 1991 del Centro interprovinciale Criminalpol « Sicilia orientale », il nome dell'onorevole Aristide Gunnella veniva iscritto (in data 18 giugno 1991) nel registro notizie reato di questa procura della Repubblica in ordine ai delitti di cui agli articoli 81, capoverso, 110 del codice penale, 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Con la citata nota venivano trasmessi a questo ufficio alcuni processi verbali di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche relativi alla prosecuzione di un servizio di ascolto e registrazione da diversi mesi in corso (e culminato nella trasmissione della comunicazione notizia di reato n. 1000/91/CRIM del 16 maggio 1991 della Criminalpol) in esito al quale, nell'ambito del procedimento n. 2083/91 R.G.N.R., era stata richiesta, in data 14 giugno 1991, al giudice per le indagini preliminari l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi indagati, tra i quali il noto latitante Pulvirenti Giuseppe, detto « U Malpassotu », i fratelli di costui, Angelo ed Orazio, ed i figli Antonino e Salvatore.

Le disposte intercettazioni telefoniche, che determinavano, unitamente ad altre investigazioni, la già indicata richiesta di misure cautelari del 14 giugno 1991, avevano consentito, invero, di delineare l'esistenza di un pericoloso sodalizio criminale, facente capo a Pulvirenti Giuseppe e finalizzato, atraverso una capillare pratica del metodo mafioso, estesa su una parte consistente del territorio della provincia etnea, alla consumazione di una serie indeterminata di estorsioni ed altri delitti contro il patrimonio, di reati concernenti le armi e munizioni, di delitti contro la persona, contro la pubblica amministrazione e di reati elettorali.

Nell'ambito di questi ultimi, le compiute indagini avevano evidenziato l'illecito accordo intervenuto tra l'indagato Rapisarda Giovanni, candidato nella lista della DC alle recenti elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e gli altri indagati Brundo Lidia ed il di lei amante Pulvirenti Angelo, fratello di Giuseppe, detto « O Malpassotu » (cfr. pagg. 38, 39, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 della richiamata richiesta di misure cautelari del 14 giugno 1991).

Orbene, dai verbali delle intercettazioni telefoniche allegati alla citata comunicazione notizia di reato della Criminalpol del 16 maggio 1991 ed alla comunicazione notizia di reato dei carabinieri n. 81/13, pervenuta il 15 maggio 1991 e da altri (verbali) via via trasmessi dalla Criminalpol e dai carabinieri a questo ufficio, si evidenziavano inquietanti segnali circa la diffusività indifferenziata (verso più candidati di diversi partiti) dell'intervento del gruppo malavitoso sopra indicato, diretto all'illecito appoggio con canalizzazione del consenso elettorale in vista della consultazione elettorale regionale del giugno scorso.

L'esito, appunto, dell'ulteriore servizio di intercettazioni telefoniche (sulle utenze in uso a Brundo Lidia), compendiato nella citata nota di trasmissione dei relativi verbali della Criminalpol del 14 giugno 1991, metteva in evidenza il contributo inquinante fornito dal Pulvirenti Angelo, dalla Brundo e da altri indagati alla raccolta dei voti di preferenza in favore dell'avvocato Pulvirenti Alfio, deputato regionale uscente e candidato, nella lista del PRI, alle predette elezioni regionali.

Invero, da numerose conversazioni telefoniche intercettate, i cui verbali erano allegati alla citata nota della Criminalpol del 14 giugno 1991 (cfr. conversazione del 4 giugno 1991, ore 12.37, tra Anna Princi-

pato e Lidia Brundo; del 4 giugno 1991, ore 13.10, tra Lidia Brundo e Verde Giuseppe; del 4 giugno 1991, ore 13.49, tra la Brundo ed il coindagato Aiello Tindaro Vincenzo; del 4 giugno 1991, ore 14.02, tra la Brundo e tale Castrogiovanni; del 6 giugno 1991, ore 14.23, tra la Brundo e il coindagato Litrico Matteo; del 10 giugno 1991, ore 10.42 e 11.28, tra la Brundo e il coindagato Famoso Giacomo; dell'11 giugno 1991, ore 11.20, tra la Brundo e Pulvirenti Angelo; dell'11 giugno 1991, ore 15.36, tra la Brundo e Verde Giuseppe; dell'11 giugno 1991, ore 17.55, tra la Brundo e l'onorevole Pulvirenti; del 12 giugno 1991, ore 13.00, tra Brundo Lidia ed il coindagato Privitera Mario) e dalle relazioni di servizio della Criminalpol, relative agli incontri « a quattro », avvenuti tra la Brundo, il Pulvirenti Angelo, il Litrico e l'onorevole Alfio Pulvirenti, si evinceva la conclusione dell'illecito accordo tra Pulvirenti Angelo e Brundo Lidia, da una parte, e l'onorevole Pulvirenti Alfio e Litrico Matteo, dall'altra, avente per oggetto lo scambio voti di preferenza-denaro in vista delle elezioni regionali, accordo nel quale sembrava fosse coinvolto anche l'onorevole Aristide Gunnella.

Frattanto veniva trasmessa a questo Ufficio una nota informativa del Commissariato pubblica sicurezza centrale del 14 giugno 1991, dalla quale risultava che nel corso di conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito di altro procedimento (n. 1839/91 R.G.N.R.), erano emersi gravi indizi di colpevolezza a carico, tra l'altro di Litrico Matteo, Pulvirenti Alfio, Brundo Lidia e Pulvirenti Angelo in ordine alla consumazione di reati elettorali.

In particolare, nel corso della conversazione telefonica del 31 maggio 1991, ore 18.04, il Litrico comunicava all'onorevole Pulvirenti, il quale in precedenza gli aveva chiesto « se si era sentito con Aristide », che egli, il lunedì successivo, avrebbe dovuto parlare con quest'ultimo (con Aristide) di « quella cosa », di talché, essendo incalzato dal Pulvirenti che domandava se trattavasi della « cosa del Malpassotu », il Litrico rispondeva positivamente.

Dalla conversazione telefonica del 4 giugno 1991, ore 17.39, si apprendeva inoltre che la Brundo raccomandava al Litrico di assicurare l'onorevole Pulvirenti di stare tranquillo per i voti e di preparare gli acconti.

Orbene, ove appena si consideri, a prescindere da altri elementi che saranno in seguito esaminati, che dai verbali di intercettazioni telefoniche allegati alla nota di trasmissione citata della Criminalpol del 13 giugno 1991, risultava altresì che la Brundo, conversando con Aiello Tindaro Vincenzo (telefonata del 4 giugno 1991, ore 13.49) e con tale Castrogiovanni (telefonata del 4 giugno 1991, ore 14.02), comunicava loro che l'avvocato Pulvirenti le aveva anticipato che l'avrebbe fatta incontrare con l'onorevole Gunnella per chiarire il discorso dei voti e che ancora l'avvocato Pulvirenti le aveva precisato di aver ricevuto i soldi per il suo impegno elettorale, direttamente da Gunnella, circostanza quest'ultima confermata in parte dallo stesso Gunnella (cfr. verbali delle dichiarazioni spontanee e dell'interrogatorio reso al pubblico ministero), appare indubbia la identificazione di « Aristide » con l'onorevole Aristide Gunnella.

Sulla base di tali elementi e di altri riscontri che provenivano frattanto da ulteriori conversazioni telefoniche intercettate, i cui verbali venivano allegati alle note di trasmissione della Criminalpol del 17 giugno 1991 e del 19 giugno 1991, si richiedeva al giudice per le indagini preliminari in data 19 giugno 1991 la emissione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'avvocato Pulvirenti Alfio, di Litrico Matteo e di Pulvirenti Angelo per il reato di cui agli articoli 81 capoverso, 110, codice penale, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, commesso in concorso tra loro e con altre persone non identificate.

In tale occasione veniva contestato, altresì, agli indagati il delitto di cui agli articoli 110 codice penale e 96 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57.

Invero, come segnalato nella richiamata richiesta di misure cautelari del 19 giugno 1991, il servizio di intercettazioni telefoniche evidenziava:

a) che la Brundo, amante del Pulvirenti, aveva svolto la campagna elettorale in favore del Pulvirenti Alfio promettendo, tramite diversi intermediari, ai singoli elettori contattati la consegna di abbonamenti relativi agli spettacoli rappresentati dalla compagnia teatrale di cui essa era responsabile e ricevendo in corrispettivo subito dal Pulvirenti Alfio buoni di benzina, acconti in denaro e comunque la promessa del versamento di una cospicua somma di denaro dopo le elezioni (cfr. conversazione telefonica dell'11 giugno 1991, ore 11.20, tra la Brundo e Pulvirenti Angelo; conversazione telefonica dell'11 giugno 1991, ore 10.42, tra Giacomo Famoso e Brundo Lidia; conversazione telefonica delle ore 09.00 del 17 giugno 1991 tra Angelo Pulvirenti e Brundo Lidia);

b) che il Pulvirenti Angelo, da parte sua, aveva fornito il suo prezioso contributo elettorale all'onorevole Pulvirenti nel modo più congeniale alla sua personalità ed il ruolo di primo piano dallo stesso ricoperto nell'ambito dell'associazione mafiosa facente capo al fratello Giuseppe, detto « U Malpassotu ».

Si richiamano in questa sede le considerazioni diffusamente svolte a proposito della « forza di persuasione » dello « zio Angelo » (Pulvirenti Angelo) e del presidio dei seggi elettorali dallo stesso effettuato nel giorno delle elezioni di cui alle pagine 17, 19 e 20 della citata richiesta di misure cautelari;

c) che l'avvocato Alfio Pulvirenti non poteva ignorare, come del resto il suo coindagato Litrico Matteo, il significto dell'apporto elettorale del « Malpassotu » ed, anzi, fondatamente può ritenersi che tale apporto sia stato volutamente richiesto in funzione appunto della riconosciuta capacità del Pulvirenti Angelo di convogliare, attraverso la mobilitazione della struttura del sodalizio criminale cui lo stesso appartiene e la diffusa forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, una cospicua massa di voti di preferenza in favore del candidato Pulvirenti Alfio (cfr., per il resto, le considerazioni svolte a tal proposito a pag. 17 della citata richiesta del 19 giugno 1991).

I risultati delle indagini preliminari compiute dopo la esecuzione dei provvedimenti restrittivi hanno confermato e, per certi versi, aggravato il già consistente (e grave) quadro indiziario a carico degli indagati, determinando, altresì, la necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Gunnella.

Invero, è stato ribadito (cfr. verbale interrogatorio reso al G.I.P. dall'indagato Pulvirenti Angelo) che la richiesta di « interessamento » in favore della candidatura dell'avvocato Pulvirenti Alfio era stata avanzata da quest'ultimo non solo nei confronti della Brundo ma anche del Pulvirenti Angelo, come peraltro già si rileva dalla ricordata telefonata dell'11 giugno 1991, ore 11.20, tra la Brundo e Pulvirenti Angelo, dalla quale risultavano evidenti l'impegno sia della Brundo che del Pulvirenti Angelo a sostenere, sia pure con sistemi diversi, già individuati ai punti *a*) e *b*) di cui sopra, la campagna elettorale del Pulvirenti e, conseguentemente, il diverso meccanismo di compenso pattuito da quest'ultimo con i predetti soggetti (compenso, non ancorato, per Angelo Pulvirenti, al criterio di 40.000 lire , pari all'importo di un abbonamento della compagnia teatrale « G. Romeo » per ogni nucleo familiare, considerato composto convenzionalmente da tre persone votanti). A tal proposito si richiamano anche i verbali di interrogatorio resi da Litrico Matteo al pubblico ministero.

Infatti, dalle dichiarazioni del Pulvirenti Angelo, sebbene lo stesso abbia poi negato di essersi effettivamente impegnato nella campagna elettorale in favore dell'avvocato Pulvirenti, emergeva che quest'ultimo ed il Litrico gli avevano promesso, ad elezione avvenuta, il compenso

di ben sessanta milioni per il suo apporto elettorale.

Che l'impegno del Pulvirenti Angelo e della Brundo sia stato effettivamente profuso in favore del candidato Alfio Pulvirenti, malgrado, come già detto, il Pulvirenti Angelo abbia negato la circostanza, è risultato confermato (a prescindere dalle conversazioni telefoniche ricordate nella richiesta di misure cautelari del 19 giugno 1991, cui in questa sede si fa rinvio) dall'interrogatorio reso dalla Brundo al pubblico ministero in data 25 giugno 1991, laddove l'indagata ha fatto riferimento all'assegno ricevuto per conto dell'avvocato Pulvirenti, al presidio effettuato dallo « zio Angelo » dei seggi elettorali ed ai buoni omaggio per abbonamenti che la Brundo, in linea con quanto già emergeva dalle disposte intercettazioni telefoniche, aveva consegnato, per un totale di quattrocento-cinquecento unità, agli elettori via via contattati (cfr. comunque le « verifiche » effettuate dalla Brundo, all'indomani delle elezioni, di cui sono eloquenti tracce nella conversazione telefonica del 18 giugno 1991, ore 9.30, nonché nelle conversazioni telefoniche intervenute tra la stessa Brundo ed altri interlocutori il giorno dello spoglio delle schede).

Del resto, a tal proposito vale la pena richiamare i commenti degli indagati Pulvirenti Angelo e Lidia Brundo nel corso della conversazione dell'11 giugno 1991, ore 11.20, circa la irrisorietà del compenso loro promesso dall'avvocato Pulvirenti e dall'onorevole Gunnella, in relazione evidentemente agli sforzi sostenuti durante la campagna elettorale (cfr. anche la conversazione telefonica dello stesso giorno 11 giugno 1991, ore 10.42, tra la Brundo e Giacomo Famoso).

In definitiva, gli elementi emersi dalle investigazioni sin qui svolte, arricchiti dall'esito degli interrogatori resi dagli indagati Brundo, Pulvirenti Angelo, Litrico Matteo e, a ben vedere, dallo stesso Pulvirenti Alfio (che non ha sostanzialmente smentito la « trattativa » con i personaggi sopra citati) depongono univocamente per la sussistenza di un illecito accordo tra i quattro indagati appena menzionati, finalizzato alla consumazione dei reati previsti dagli articoli 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Ai fini della presente richiesta di autorizzazione a procedere, occorre analizzare i rapporti tra l'onorevole Gunnella e gli altri indagati alla luce dei fatti evidenziati dalle disposte intercettazioni telefoniche, dagli interrogatori resi dagli indagati e comunque dalle altre investigazioni compiute.

È stato pacificamente ammesso da tutti i protagonisti (Brundo Lidia, Pulvirenti Angelo, Litrico Matteo, Pulvirenti Alfio e lo stesso onorevole Gunnella) che il giorno 8 giugno 1991, dopo il comizio elettorale tenuto al cinema Corsaro, si verificò un incontro « a cinque » tra gli stessi nei locali della segreteria del consigliere provinciale Nino Arena, avente per oggetto l'apporto che la Brundo avrebbe potuto fornire all'onorevole Pulvirenti Alfio nella compagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana in cambio dell'acquisto di un consistente numero di abbonamenti nella compagnia teatrale.

A prescindere dalla versione fornita dai singoli protagonisti circa l'esito della « trattativa », risulta chiaro che quell'incontro non fu assolutamente casuale ma, anzi, ragionevolmente deve ritenersi preparato in precedenza.

Invero, nella conversazione telefonica più volte ricordata del 31 maggio 1991, ore 18.04, tra Litrico Matteo e Pulvirenti Alfio, disposta nell'ambito di altro procedimento, il cui contenuto è stato però ammesso sia dal Litrico che dal Pulvirenti Alfio, risulta che per il lunedì successivo, e cioè il giorno 3 giugno 1991, era previsto un incontro con l'onorevole Gunnella, nel corso del quale il Litrico avrebbe dovuto parlare con costui di « quella cosa », subito individuata dall'avvocato Pulvirenti, che ne riceveva conferma dal Litrico, in « quella del Malpassotu ».

Il termine « Malpassotu », con il quale è notoriamente indicato il famoso lati-

tante Giuseppe Pulvirenti e, conseguentemente, i componenti della sua « famiglia », intesa quest'ultima non solo in senso naturalistico, ma anche di gruppo malavitoso facente capo al primo, deve, nel caso di specie, facilmente riferirsi, avuto riguardo agli avvenimenti successivi al giorno 31 maggio 1991, a Pulvirenti Angelo, fratello di Giuseppe.

Ed, infatti, lo stesso Litrico, pur negando in un primo momento di avere avuto il lunedì l'incontro con l'onorevole Gunnella, ha, tuttavia, ammesso di aver, prima dell'inizio del comizio elettorale dell'8 giugno 1991, accennato all'onorevole Gunnella la questione del « Malpassotu », dichiarando altresì di aver ripreso il discorso, dopo il comizio, nei locali della segreteria del consigliere Arena dove appunto avvenne l'incontro cui si è accennato (cfr. verbale di interrogatorio reso al GIP e verbali di interrogatorio resi al pubblico ministero in data 27 giugno 1991, 1° e 9 luglio 1991).

Da tali indicazioni emerge un dato di rilievo non assolutamente trascurabile: il vero obiettivo dell'accordo che si voleva raggiungere non era tanto e solo l'apporto che avrebbe potuto fornire alla elezione del Pulvirenti la Brundo, impresaria di una modesta compagnia teatrale, quanto soprattutto quello del « Malpassotu », attraverso Pulvirenti Angelo, e quindi del gruppo malavitoso del quale quest'ultimo era esponente di spicco.

Del resto, a dire del Litrico (cfr. verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero in data 27 giugno 1991), che ha, in tal senso, confermato il contenuto di una conversazione ambientale (quella del 6 gugno 1991, ore 19.58), avuta con tale Carmelo Pricoco, in attesa di conversare telefonicamente con l'avvocato Pulvirenti, quest'ultimo, pur di essere eletto, non aveva disdegnato contatti, mentre era in corso la trattativa con il « Malpassotu » (Angelo Pulvirenti), con altri gruppi malavitosi (« gente grossissima ») per conseguire il loro sostegno nella competizione elettorale.

Il Litrico, dopo la originaria negazione dell'incontro avvenuto a Palermo con l'onorevole Gunnella – incontro del quale neanche quest'ultimo ha riferito nel corso delle sue spontanee dichiarazioni all'autorità giudiziaria – ha affermato di ritenere che nella suddetta occasione, anche se non poteva « essere precisato al cento per cento », si parlò dell'apporto elettorale del « Malpassotu » e della Brundo (cfr. verbale di interrogatorio del 9 luglio 1991).

Al di là della non assoluta certezza ostentata a tal proposito dal Litrico, può ragionevolmente ritenersi, invece, avuto riguardo al contenuto della conversazione più volte citata del 31 maggio 1991, che il tema centrale di quell'incontro sia stata proprio « quella cosa del Malpassotu » e cioè l'intervento di Pulvirenti Angelo e del suo gruppo malavitoso a sostegno del candidato Pulvirenti Alfio.

Peraltro, lo stesso Litrico ammetteva ancora nel già citato interrogatorio del 27 giugno 1991, così confermando il contenuto della conversazione telefonica dallo stesso avuta con l'onorevole Grillo il 7 giugno 1991, di avere avuto da quest'ultimo, sempre ben informato (« è come la Cassazione »), la confidenza che l'onorevole Gunnella avrebbe portato il giorno successivo, e cioè il giorno 8 giugno 1991, una valigia con cento milioni.

La trascrizione integrale della suddetta telefonata (malgrado le poco convincenti indicazioni fornite a tal proposito dall'onorevole le Grillo) dalla quale si colgono il riferimento a « uno giusto » che ha promesso 2.000 voti ed il riferimento alla iniziale del nominativo di tale persona (fatto dal Litrico), iniziale corrispondente significativamente alla lettera « M » (come « Malpassotu ») confermano allo stato delle investigazioni che l'incontro del giorno 6 giugno nei locali della segreteria del consigliere Arena era stato già preparato pur se, ovviamente, non può darsi, almeno per il momento, assoluto valore probatorio alla indicazione che l'onorevole le Gunnella avrebbe portato con sè una borsa con 100 milioni.

Tali elementi inducono a ritenere che l'onorevole le Gunnella sia stato preventi-

vamente informato sul contenuto di quell'incontro.

Passando, poi, all'oggetto ed all'esito dell'incontro verificatosi l'8 giugno 1991, del quale è tempo ora di occuparci, giova riassumere sinteticamente le indicazioni fornite da ciascuno degli indagati:

– la Brundo, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. in data 25 giugno 1991, ha riferito che l'onorevole Gunnella « si mostrò d'accordo sulle modalità per la consegna degli abbonamenti, precisando che successivamente avrebbero fornito il denaro per pagare gli abbonamenti » per i quali la stessa si era già impegnata (cfr. anche interrogatorio reso al pubblico ministero in data 21 giugno 1991;

– il Pulvirenti Angelo, nell'interrogatorio reso al G.I.P. in data 24 giugno 1991 ha riferito che, temporaneamente allontanatosi dai locali della segreteria del consigliere Arena, aveva appreso successivamente dalla Brundo che « si erano accordati con il Pulvirenti Alfio e con il Gunnella » in ordine al compenso che avrebbero ricevuto per il sostegno elettorale fornito all'onorevole Pulvirenti;

– il Litrico, dopo avere dichiarato, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 27 giugno 1991, che l'onorevole Gunnella « si era limitato a dire che ne avrebbero parlato poi e che in ogni caso tale cosa sarebbe stata gestita dall'avv. Pulvirenti » con riferimento alle richieste fattegli dalla Brundo, successivamente, negli interrogatori del 1° e del 9 luglio, ha precisato che il Gunnella in quella occasione, dopo avere ascoltato la Brundo, presente anche il Pulvirenti Angelo, ebbe ad esclamare: « non vi preoccupate, andate avanti ! »;

– il Pulvirenti Alfio, nell'interrogatorio reso al G.I.P. il 24 giugno 1991 ha dichiarato: « effettivamente ... in presenza dell'onorevole Gunnella e successivamente alla riunione tenutasi al cinema Corsaro, la Brundo e il Pulvirenti Angelo mi proposero di sponsorizzare la campagna abbonamenti della compagnia teatrale dalla stessa gestita, qualora (essi) si fossero impegnati in mio favore nella campagna elettorale ... il Gunnella, in separata sede, subito dopo mi consiglio di troncare ogni rapporto con queste persone in quanto si era accorto che le stesse prendevano in giro ... Effettivamente io chiesi a Litrico di rendere edotto il Gunnella della proposta fattami dal Malpassotu ... e dalla Brundo »;

– l'onorevole le Gunnella, nelle spontanee dichiarazioni rese al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 374 codice di procedura penale in data 26 giugno 1991 ha precisato aver detto alla Brundo con riferimento alla richiesta fattagli da ques'ultima di « sollecitare con abbonamenti teatrali il consenso », che di queste cose egli non si interessava per princìpio e che era la prima volta che egli ascoltava una simile proposta.

Vale la pena innanzitutto notare che tanto dalle dichiarazioni dell'onorevole Gunnella, quanto da quelle rese dal Litrico, risulta che Pulvirenti Angelo era presente all'incontro tenutosi nei locali della segreteria del consigliere Arena per tutto il tempo della discussione avuta (dal Gunnella) con la Brundo. A dire, poi, dell'avv. Pulvirenti, l'onorevole Gunnella, in separata sede, poi avrebbe consigliato di troncare ogni rapporto con il « Malpassotu » e la Brundo non già per una « questione di principio », bensì solo perché il Gunnella si era reso conto che « queste persone prendevano in giro ... ».

A fronte, comunque, delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dagli indagati, convergenti, quelle della Brundo, del Pulvirenti Angelo e del Litrico nel senso della conclusione dell'accordo con l'onorevole Gunnella, va evidenziato che dalle conversazioni telefoniche intercettate, gia richiamate, dell'11 giugno 1991, ore 11.08, tra Lidia Brundo ed Angelo Pulvirenti e dell'11 giugno 1991 ore 17.55, tra la Brundo e l'avvocato Pulvirenti, alla cui trascrizione integrale si fa qui rinvio, risulta che effettivamente l'accordo con il Gunnella era stato concluso.

Non può essere al riguardo trascurata la particolare valenza probatoria di tali conversazioni telefoniche, posto che le stesse sono intercorse tra persone che, avendo partecipato all'incontro nei locali della segreteria del consigliere Arena, non avrebbero conseguentemente avuto motivo di affermare, conversando tra di loro, cose diverse dalla realta percepita.

Può essere inoltre utile segnalare che da altra conversazione telefonica, questa volta, però, « esterna » (nel senso che la stessa è intervenuta tra la Brundo e il coindagato Giacomo Famoso, estraneo all'incontro di cui si è detto), emerge l'impegno assunto dall'onorevole le Gunnella (« no, perché io al Sig. Gunnella me lo faccio nuovo. Lui si è impegnato con me ... Gunnella in persona »).

Deve infine rilevarsi, a riprova comunque dell'attiva partecipazione del Gunnella, ironicamente indicato dall'onorevole Grillo come « capo » del Pulvirenti Alfio (cfr. conversazione telefonica del 7 giugno 1991, gia citata), alle sorti dell'avvocato Pulvirenti nella campagna elettorale, che il Gunnella stesso ha ammesso di avere effettuato a beneficio del Pulvirenti Alfio più versamenti di somme di denaro.

Orbene, il quadro indiziario sopra delineato fa fondatamente ritenere, allo stato delle investigazioni sin qui svolte il coinvolgimento dell'onorevole Gunnella nell'illecito accordo sollecitato dallo stesso Litrico e dall'avvocato Alfio Pulvirenti (cfr. le concordi dichiarazione a tale riguardo rese dal Litrico, dalla Brundo e dal Pulvirenti Angelo) e finalizzato al conseguimento di voti di preferenza in favore di quest'ultimo.

In tale ricostruzione, come può ricavarsi dagli interrogatori resi al P.M. dal Litrico e come logicamente, del resto, può desumersi dalla valutazione complessiva della vicenda processuale che qui ci occupa, l'incontro – non certo casuale – avvenuto l'8 giugno 1991, alla presenza autorevole dell'onorevole Gunnella, potrebbe assumere il significato, quanto meno, di una « ratifica » dell'accordo gia raggiunto dall'avvocato Pulvirenti con il « Malpassotu » e la Brundo, successivamente al colloquio avuto a Palermo il 3 giugno 1991 dal Litrico con il Gunnella, colloquio nel corso del quale era stata posta la questione del « Malpassotu ».

Ciò premesso, ove si considerino:

a) la sicura consapevolezza, tanto dell'avvocato Pulvirenti quanto del Litrico, della caratura criminale dell'indagato Pulvirenti Angelo (si pensi, al riguardo, oltre a quanto già esposto nella richiesta di misure cautelari del 19 giugno 1991, alla significativa circostanza che il Litrico affido proprio al « Malpassotu », di cui evidentemente apprezzava la capacità persuasiva, la soluzione della questione relativa al rilascio di un immobile appartenente ad un alto ufficiale dell'Esercito, illegittimamente occupato dall'inquilino);

b) il fatto che l'iniziativa della richiesta dell'apporto elettorale del « Malpassotu » deve ricondursi agli stessi Litrico e Pulvirenti Alfio, che evidentemente facevano, a buona ragione, affidamento sulla forza di intimidazione del « Malpassotu »;

c) la circostanza che della questione del « Malpassotu » – termine con il quale, per la sua appartenenza all'omonimo gruppo malavitoso, veniva individuato, negli incontri e conversazioni dei giorni precedenti alle elezioni regionali, Angelo Pulvarenti – si ebbe verosimilmente a parlare in occasione dell'incontro di Palermo con il Gunnella del 3 giugno 1991;

d) l'accertato interesse del Gunnella per le sorti elettorali dell'avvocato Pulvirenti, in considerazione del fatto che quest'ultimo appartiene alla stessa corrente di partito di cui è leader il Gunnella (cfr. verbale di interrogatorio del Litrico del 9 luglio 1991);

può fondatamente concludersi che anche il Gunnella abbia concorso, avendo piena contezza del *modus operandi* del Pulvirenti Angelo, uomo di spicco di una delle più agguerrite consorterie mafiose operanti nel territorio etneo e quindi del

ruolo che conseguentemente lo stesso avrebbe svolto nella campagna elettorale, alla consumazione, oltre che del reato di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, anche del reato di cui all'articolo 97 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Sulla scorta di tali considerazioni, essendo necessario per l'ulteriore corso, si richiede l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Gunnella nato a Mazara del Vallo il 10 marzo 1931 e residente in Palermo via Villa Giocosa n. 19, per i seguenti reati:

a) reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 112 del codice penale, 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Pulvirenti Alfio e Litrico Matteo, al fine di ottenere voti elettorali di preferenza a vantaggio del Pulvirenti Alfio, candidato nella lista del PRI per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, promesso denaro ed altre utilita a Pulvirenti Angelo, Brundo Lidia, Famoso Giacomo, Principato Giovanni, Privitera Mario, Verde Giuseppe che ne accettavano la promessa e, per accordo con questi ultimi, (promesso denaro ed altre utilita) ad altre persone non ancora identificate.

Con l'aggravante di essere i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque.

In Catania nel maggio-giugno 1991;

b) reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 del codice penale, 97 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Pulvirenti Alfio, Litrico Matteo, Pilvirenti Angelo ed altre persone non ancora identificate, utilizzando la forza di intimidazione del vincolo associativo derivante dall'appartenenza di Pulvirenti Angelo, detto « zio Angelo » alla nota associazione di tipo mafioso, facente capo a Pulvirenti Giuseppe, detto « U Malpassotu », associazione della quale il Pulvirenti Angelo era uno degli organizzatori, indicato a più elettori una combinazione di voti di preferenza, uno dei quali in favore del candidato Pulvirenti Alfio (in modo da poter poi identificare per ciascuna sezione i voti espressi dai singoli elettori contattati) e presidiato, il Pulvirenti Angelo ed altri accoliti del medesimo sodalizio criminale, i seggi elettorali durante le operazioni di voto, così da esercitare pressioni per costringere numerosi elettori a votare in favore di Pulvirenti Alfio, candidato alle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana.

In Catania e zone viciniori nel maggio-giugno 1991:

Catania, lì 11 luglio 1991.

Il pubblico ministero
M. PATANÈ
A. BERTONE
M. AMATO
N. MARINO